



Direzione Sanità
Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare
sanita.pubblica@regione.piemonte.it
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

Il Dirigente

Torino (*)

Protocollo (*) /A1409D

(*) "segnatura di protocollo
riportata nei metadati di Doqui ACTA"

Classificazione: 14.130.20.2/2017A/A14000,114

Ai Direttori Generali delle ASR
Alle Direzioni Sanitarie delle ASR
Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione ASL
Ai Direttori dei SISP delle ASL
Ai Direttori dei Distretti delle ASL
Al Direttore del DIRMEI
Alla responsabile della SSA Epidemiologia ASL AL
Al Direttore della struttura Maxiemergenza
Al Direttore del Dipartimento emergenza 118
Alla SSA Epidemiologia ASL AL

E p.c. Alle Prefetture

All'USMAF

Loro indirizzi

Oggetto: *Ordinanza del Ministero della Salute – 1° ottobre 2026 "Misure di sorveglianza sanitaria nei confronti delle persone provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo in relazione all'epidemia di malattia da virus Bundibugyo (BVD).*

Si comunica che è stata pubblicata l'Ordinanza del Ministro della salute "Misure di sorveglianza sanitaria nei confronti delle persone provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo in relazione all'epidemia di malattia da virus Bundibugyo (BVD)" del 1° ottobre 2026, che aggiorna le misure di sanità pubblica previste con Ordinanza del Ministro della salute del 29 maggio 2026. L'ordinanza è reperibile al seguente link: [GU Serie Generale n. 229 del 02-10-2026](#).

Per quanto riguarda l'Uganda, il 27 agosto 2026 l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC) hanno dichiarato concluso il focolaio di BVD nel Paese, dopo 42 giorni consecutivi senza nuovi casi confermati dalla dimissione dall'assistenza ospedaliera dell'ultimo caso, avvenuta il 16 luglio 2026. L'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale dichiarata dall'OMS il 17 maggio 2026 risulta invece tuttora in vigore per la Repubblica Democratica del Congo.

Pertanto, rispetto all'Ordinanza del 29 maggio 2026, quella del 1° ottobre riguarda esclusivamente la valutazione, la stratificazione del rischio, l'informazione sanitaria, il monitoraggio e le attività di sanità pubblica nei confronti dei viaggiatori, cittadini italiani e stranieri, in rientro in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo nei 21 giorni precedenti l'arrivo.

Sono state introdotte modifiche riguardanti la gestione dei viaggiatori classificati a "rischio complessivo alto" e "rischio complessivo molto alto", per i quali è prevista la quarantena presso il proprio domicilio per 21 giorni a decorrere dall'uscita dall'ultima area di specifica attenzione (o dall'ultima esposizione, se successiva). Il Dipartimento di prevenzione dell'ASL del luogo di soggiorno dispone, fino al ventunesimo giorno compreso dall'uscita dall'ultima area specifica di attenzione e comunque dall'ultima esposizione se successiva, con provvedimento individuale scritto e motivato, notificato anche con modalità telematiche.

Si ricorda inoltre che, in attuazione dell'articolo 2 dell'ordinanza del 1° ottobre 2026, chi rientra in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo è tenuto a inviare, entro 24 ore dall'ingresso nel territorio nazionale ed anche in assenza di sintomi, una dichiarazione firmata sotto la propria responsabilità, utilizzando il modello allegato all'ordinanza agli indirizzi in uso:

contactracing@regione.piemonte.it

seremi@aslal.it

dai quali si procederà alla trasmissione ai Dipartimenti di prevenzione dell'ASL del luogo di soggiorno e non più come nella precedente ordinanza all'ASL di residenza o domicilio.

Si rimanda all'Ordinanza per ogni ulteriore adempimento.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile Settore Prevenzione, Sanità pubblica,
Veterinaria e Sicurezza alimentare
Dott. Bartolomeo Griglio
(firmato in digitale)

Il Direttore Sanità
Dott. Antonino Sottile
(firmato in digitale)